



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)
C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16/06/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000

Atto n. 9 del 20 giugno 2018

OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del T.U. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di giugno alle ore 16,30 nella Casa Comunale, con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Tedeschi.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il comune di Bellegra, con delibera del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 aprile 2017, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 16 giugno 2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 23 giugno 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario straordinario di liquidazione - dott. Guerino Vittorio De Luca;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Bellegra, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 27 giugno 2017;
- che l'articolo 254, comma 1 del T.U.O.E.L. prevede che "L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione" con il quale si avvia l'adozione della procedura ordinaria;
- che l'articolo 258 del T.U.O.E.L., che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1 prevede che "L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione";

- che l'articolo 258, comma 5, del T.U.O.E.L. precisa che nel caso di modalità semplificata non deve essere redatto e depositato il piano di rilevazione;
- che l'adozione della procedura ordinaria comporta il pagamento a tutti i creditori di acconti in misura proporzionale, uguale per tutte le passività, escludendo la possibilità di adottare successivamente la procedura semplificata, procedura che, al contrario, non consente di pagare acconti.

VISTO

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 che approva il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'articolo 36 dal D. L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, che, al comma 2, recita: L'articolo 1, comma 457 della legge n. 232/2016, è sostituito dal seguente: "457. L'articolo 2-bis del D. L. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, è sostituito dal seguente: "Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";
- il comma 5 del citato articolo 258 del T.U.O.E.L. che implicitamente prevede la scelta da parte dell'Organo straordinario di liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano di rilevazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla modalità semplificata prescindendo dalla formazione del sopraindicato documento;
- i propri atti con i quali sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione i debiti privi dei requisiti indispensabili al riconoscimento da parte dell'Organo straordinario di liquidazione;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- la propria nota prot. 6704 del 5 dicembre 2017 con la quale è stato comunicato al Ministero dell'Interno l'intenzione dello scrivente di proporre al Comune di Bellegra l'adozione della procedura semplificata ex art. 258 del T.U.O.E.L.;
- la nota prot. 6345 del 15 novembre 2017 del Comune di Bellegra con la quale è stato comunicato l'importo relativo ai residui passivi ed attivi alla data del 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO

- che questo Organo ritiene di proporre l'adozione della procedura semplificata al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente;
- che l'articolo 258, comma 3, del T.U.O.E.L. prevede che l'Organo straordinario della liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;

RILEVATO

- che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute alla data odierna sono 138, presentate da 129 creditori, per un importo complessivo di Euro 6.003.253,15;
- che alla data odierna, relativamente ai residui passivi, esistono diverse posizioni ancora da definire con riferimento all'esatta individuazione dei creditori;
- che per tali fattispecie l'Organo straordinario della liquidazione ha chiesto ai responsabili dei servizi la verifica dei dati di bilancio e le anagrafiche dei creditori che non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ma che in ogni caso hanno titolo ad esservi inclusi;
- che per le spese effettuate in violazione delle regole di contabilità degli enti locali sono necessari ulteriori approfondimenti per il riconoscimento sia della legittimità che della quantificazione di parte dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del T.U.O.E.L.;
- che per alcune fattispecie debitorie sono pendenti dei contenziosi giudiziari che non consentono, al momento, di inserirle tra i debiti deliberati;
- che per quanto sopra esposto, ad oggi non si è potuta verificare la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà alla formulazione delle proposte transattive solo per quelli ammissibili e di competenza dell'O.S.L.;
- che l'importo complessivo di tutti i debiti censiti è pari ad Euro 6.003.253,15, di cui Euro 911.273,06 relativi a debiti di bilancio, Euro 860.708,47 relativi a debiti fuori bilancio, Euro 519.953,73 relativi alla gestione vincolata, Euro 1.269.973,30 sospesi in attesa della definizione del contenzioso in essere o per ulteriori valutazioni, Euro 432.354,01 esclusi ed Euro



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

2.008.990,58 in attesa della restituzione delle attestazioni rese dai responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 254, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

- che allo stato attuale si può procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai debiti ammissibili e di competenza dell'O.S.L. deliberati per un importo di Euro 2.291.935,26 di cui Euro 408.555,39 relativi a debiti privilegiati;
- che la procedura semplificata, adottata ai sensi del citato art. 258 del T.U.O.E.L., prevede che l'Organo di liquidazione proponga un'offerta transattiva, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- che gli oneri della liquidazione ammontano a circa Euro 45.000,00;
- che, attualmente, la massa attiva da destinare al pagamento delle passività pregresse risulta formata dalle seguenti risultanze:
 - 1) Euro 0,00 quale fondo cassa al 31/12/2016;
 - 2) Euro 316.628,29 quale disponibilità sul conto corrente della liquidazione alla data odierna per riscossioni effettuate dall'OSL in conto residui attivi di propria competenza;
- che i residui attivi da conto consuntivo 2016 ancora da incassare, pari a circa Euro 3.900.000,00, allo stato, non posseggono tutti il requisito della certezza di esigibilità e, pertanto, saranno oggetto di imminente revisione straordinaria;
- che la procedura semplificata prevede necessariamente, entro 30 giorni dalla data odierna, che la Giunta deliberi l'adesione dell'Ente Locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla copertura di almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo per intero dei debiti privilegiati;
- che, per quanto sopra esposto, è possibile determinare in misura di larga approssimazione, il fabbisogno netto presuntivo dell'O.S.L., risultante dalla differenza tra il fabbisogno dell'O.S.L. e la massa attiva sopra indicata, in Euro 1.078.617,03;
- che, ai sensi dell'articolo 255 del T.U.O.E.L., la massa attiva della liquidazione è costituita, tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile che, in caso di dissesto, sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva;
- che nel caso in cui la Giunta non esprima la propria adesione, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere espressamente indicate le modalità alternative con le quali l'Ente Locale intende far fronte al debito residuo;



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

- in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta Comunale, questo Organo dovrà proseguire l'attività adottando la procedura ordinaria, disciplinata dall'articolo 256 del T.U.O.E.L., che prevede:
 - a) il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa;
 - b) la successiva predisposizione da parte dell'Organo della liquidazione del piano di estinzione ed il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata dopo l'approvazione dello stesso da parte del Ministro dell'Interno;
 - c) il ripianamento da parte dell'Ente del debito non coperto dalla massa attiva attraverso l'adozione di piani di impegno pluriennali.

RITENUTO

- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questo Organo deve temperare l'esigenza di risanamento dell'Ente e nel contempo garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente, nel più breve tempo possibile;
- che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi.

DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati:

- di proporre al Comune di Bellegra l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'articolo 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per i debiti deliberati pari ad Euro 2.291.935,26, di cui euro 1.883.379,87 relativi a debiti non assistiti da privilegio ed euro 408.555,39 relativi a debiti privilegiati;
- di riservarsi di ammettere alla presente procedura, al verificarsi delle condizioni, gli altri debiti in corso di accertamento, quelli costituiti dalle istanze attualmente sospese ed i residui passivi senza istanza;
- di chiedere all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata, da adottare entro 30 giorni dalla data di notifica della presente al Sindaco, con deliberazione di Giunta dalla quale si evidenzia la relativa copertura finanziaria dell'importo minimo di Euro 1.078.617,03;
- di chiedere all'Amministrazione comunale l'impegno per la copertura del 50% dell'importo degli ulteriori debiti a conoscenza di questo Organo che, per le motivazioni esposte in premessa, allo stato non possono essere inseriti in questa prima fase;
- di notificare il presente provvedimento al Sindaco;
- di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Giunta comunale per le opportune valutazioni;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Interno ed al Prefetto di Roma.

Il presente atto, immediatamente eseguibile, verrà pubblicato nei modi di legge.



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Tedeschi

Francesca Tedeschi

Il Commissario straordinario di liquidazione
Dott. Guerino Vittorio De Luca

Guerino Vittorio De Luca



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 – 00030 BELLEGRA (RM)

C.F. 02850300589 – P.I. 01125571008

Organo Straordinario di Liquidazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pr. 286

Il Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Bellegra www.comune.bellegra.rm.gov.it, nella sezione dedicata all'albo pretorio on line, il *11/01/2018* per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Bellegra,

Il Segretario Comunale

Heder
.....